

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

La direttiva in parola è stata adottata, secondo la *cd. tabella di marcia* indicata dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, al fine di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. La stessa si riferisce alla misura B della *tabella di marcia* e stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa, da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, ai sensi dell'art. 111, commi primo e terzo. E' evidente come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall'ordinamento processuale, al fine di comprendere appieno l'addebito e di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Le previsioni che si propone di introdurre sono indirizzate a rendere effettivo tale diritto individuale, in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art.



47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, lett. a).

Tanto premesso, con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa, il codice di procedura penale elalegge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.

Articolo 1.

In attuazione di quanto disposto dagli articoli 4 ed 8 della direttiva 2012/13/UE, si prevede la modifica degli articoli 293 (art. 1 lett. a) e 386 (art. 1 lett. d) del codice di procedura penale, al fine di introdurre nell'ordinamento interno l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lui spettanti.

Al fine di garantire l'informazione sui diritti e renderne effettivo l'esercizio, si prevede la redazione della comunicazione in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, la traduzione in una lingua a lui comprensibile. Allo stesso fine, si introduce l'obbligo di verbalizzazione dell'attività informativa e la sanzione di nullità degli atti successivi, in caso di omessa consegna all'arrestato o al fermato della comunicazione dei diritti per iscritto.

In attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE, si interviene modificando l'art. 369 -bis del codice di procedura penale (art. 1 lett. c), al fine di assicurare all'indagato o all'imputato, che non siano in stato di arresto o fermo, di ricevere prima dell'interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l'informazione sui diritti.



L'intervento normativo, che incide sull'articolo 369 del codice di procedura penale, è volto ad informare l'indagato e la persona offesa del diritto di conoscere le eventuali modifiche dell'addebito (art. 1 lett. b).

Articolo 2.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2012/13/UE, si interviene apportando una modifica all'articolo 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. L'intervento si limita a prevedere che la comunicazione delle informazioni, già indicate dall'articolo 12, avvenga per iscritto.

Articolo 3.

La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4.

La norma prevede un differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in ragione della necessità di provvedere alla predisposizione dei modelli informativi e di procedere alla relativa traduzione quantomeno nelle lingue più diffuse.



RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato lo schema del Decreto Legislativo recante l'attuazione della direttiva UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

In particolare l'articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale) prevede alcuni adempimenti informativi da parte delle competenti autorità, quali la consegna all'imputato della copia del provvedimento che ha disposto la custodia cautelare e della comunicazione scritta delle informazioni concernenti i diritti che possono essere esercitati in materia di difesa, di assistenza giudiziaria e di accesso agli atti; le disposizioni prevedono inoltre analoghi obblighi informativi nei confronti del fermato o dell'arrestato.

Gli atti e le comunicazioni dovranno essere redatti in forma chiara e precisa oltre che tradotti in una lingua comprensibile nel caso in cui la persona interessata non conosca la lingua italiana.

L'articolo 2 prevede la consegna della comunicazione scritta anche nei confronti dell'arrestato, nei casi di applicazione del mandato di arresto europeo, aggiungendo tale adempimento tra quelli già disciplinati dall'articolo 12, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Si ribadisce, quindi, la portata eminentemente strumentale delle disposizioni in parola significando che dalle stesse sembrano emergere profili di modesta entità sia dal punto di vista amministrativo e organizzativo sia dal punto di vista dell'impatto finanziario, tali, comunque, da poter essere ampiamente fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a questa amministrazione per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il capitolo 1360, nell'ambito del quale gravano le spese di traduzione degli atti nel processo penale sarà peraltro oggetto, nel triennio 2014/2016, di una cospicua integrazione di fondi, pari a euro 6.084.833,36, in ragione d'anno, mediante prelevamento dal Fondo di rotazione di cui



all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.32 recante "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", che potrà garantire la disponibilità di ulteriori risorse da destinare alle finalità di informazione nei procedimenti penali perseguite dal provvedimento in esame.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 1 APR. 2014



**DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2012
sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.**

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti
<p>Articolo 1</p> <p>Oggetto</p> <p>La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all'informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.</p>	<p><u>Articolo 111 della Costituzione.</u> Principio del giusto processo, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.</p> <p>La legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.</p> <p><u>Legge 22 aprile 2005 n. 69</u> (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati Membri). L'art. 2 della legge garantisce che, nell'esecuzione del mandato di arresto europeo, siano rispettati i principi e le regole sul giusto processo contenuti nella Costituzione.</p>	<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o</p>	<p><u>Articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.</u></p> <p>L'art. 60, comma 1, del c.p. indica quando si assume la qualità di imputato. Il comma 2, invece, precisa che la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del procedimento, fino alla definizione del procedimento.</p> <p>L'art. 61 del c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato anche all'indagato.</p>	<p>1. La normativa interna è conforme alla disposizione della direttiva per cui non necessita di interventi normativi di recepimento.</p>



<p>l'imputato abbia commesso i reati inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.</p> <p>2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.</p>		<p>2. La normativa interna è conforme alla disposizione della direttiva per cui non necessita di interventi normativi di recepimento. Non sono previste ipotesi di sanzioni, per reati minori, irrogate da parte di un'autorità non giurisdizionale.</p>
<p>Articolo 3 Diritto all'informazione sui diritti</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:</p> <p>a) il diritto a un avvocato;</p> <p>b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;</p> <p>c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;</p> <p>d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;</p>	<p><u>L'art. 369 bis del c.p.p.</u> prevede l'informazione tempestiva alla persona sottoposta alle indagini, prima comunque dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio (conformemente al punto n. 19 del Considerando della Direttiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - del diritto ad un avvocato (Art.3.1 lett.a) della Direttiva). - delle condizioni per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (Art.3.1 lett. b) della Direttiva). <p><u>L'art. 64 del c.p.p.</u> prevede l'informazione tempestiva alla persona sottoposta alle indagini, prima comunque del primo interrogatorio (conformemente al Considerando n. 19 della Direttiva), del diritto al silenzio (Art.3.1 lett.e) della Direttiva).</p> <p><u>L'art. 143 del c.p.p.</u>, novellato dallo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 (approvato dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2013 e all'esame del parlamento per il parere e l'approvazione definitiva) prevede il diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, tra cui l'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa.</p> <p><u>Gli artt. 369 e 415 bis del c.p.p.</u> sono istituti che informano tempestivamente la persona sottoposta alle indagini del contenuto dell'addebito. L'avviso di conclusione delle indagini in particolare, conformemente all'art. 6 punto 3 della</p>	<p><u>E' necessario un intervento di adeguamento</u>, che assicuri all'indagato o imputato libero di ricevere, prima dell'interrogatorio o, comunque, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l'informazione sui diritti.</p> <p>Si interviene pertanto modificando l'art. 369 -bis del c.p.p. (art. 1 lett. c) dello schema di decreto).</p>



<p>e) il diritto al silenzio.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.</p>	<p>Direttiva, interviene al termine delle indagini e prima dell'esame del merito dell'accusa da parte dell'A.G. e consente all'indagato di conoscere eventuali modifiche del contenuto dell'accusa.</p> <p><u>L'art. 335 del c.p.p.</u> consente invece l'accesso alle notizie di reato, dando la possibilità all'indagato di verificare eventuali modifiche del contenuto dell'accusa, in termini di diversa qualificazione giuridica, di nuove circostanze del reato o di correzioni rispetto alla data e al luogo del fatto.</p>	
<p>Articolo 4 Comunicazione dei diritti al momento dell'arresto</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.</p> <p>2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:</p> <p>a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;</p> <p>b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;</p> <p>c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e</p>	<p><u>L'articolo 386 del c.p.p.</u> disciplina i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo</p> <p><u>L'articolo 293 del c.p.p.</u> disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ufficiale o dell'agente incaricato di eseguire l'ordinanza del giudice che ha disposto la custodia cautelare</p>	<p><u>E' necessario un intervento di adeguamento</u>, che assicuri alla persona arrestata, fermata o sottoposta a misura cautelare di tipo custodiale, di ricevere tempestivamente e per iscritto una comunicazione dei dritti.</p> <p>Si interviene pertanto modificando gli articoli 293 e 386 del c.p.p. (rispettivamente art. 1, lettere a) e d) dello schema di decreto).</p>



<p>d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.</p> <p>3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.</p> <p>4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.</p>		
<p>Articolo 5</p> <p>Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, venga fornita tempestivamente un'idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro</p>	<p><u>Legge 22 aprile 2005 n. 69:</u> (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati Membri):</p> <p><u>art. 12 (adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria):</u> l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio</p>	<p><u>E' necessario un intervento di adeguamento,</u> mediante la previsione della comunicazione per iscritto delle informazioni già previste dall'art. 12 della legge n.69/2005 (art. 2 dello schema di decreto).</p>



<p>2002/584/GAI nello Stato membro di esecuzione.</p> <p>2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione.</p>	<p>ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.</p> <p>2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso al difensore.</p> <p>3. Il verbale di arresto da atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.</p> <p>4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.</p>	
<p>Articolo 6 Diritto all'informazione sull'accusa</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.</p> <p>3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.</p> <p>4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.</p>	<p>1. <u>Gli art. 369 e 415 bis del c.p.p.</u> sono istituti che informano tempestivamente la persona sottoposta alle indagini del contenuto dell'addebito.</p> <p>L'avviso di conclusione delle indagini in particolare, conformemente all'art. 6 punto 3 della Direttiva, interviene al termine delle indagini e prima dell'esame del merito dell'accusa da parte dell'A.G. e consente all'indagato di conoscere eventuali modifiche del contenuto dell'accusa.</p> <p><u>L'art. 335 del c.p.p.</u> consente invece l'accesso alle notizie di reato, dando la possibilità all'indagato di verificare eventuali modifiche del contenuto dell'accusa, in termini di diversa qualificazione giuridica, di nuove circostanze del reato o di coazioni rispetto alla data e al luogo del fatto.</p> <p>2. <u>L'art. 292,2 lett. b) del c.p.p.</u> prevede che l'ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare contenga, a pena di nullità, l'informazione sull'addebito.</p> <p><u>L'art. 388,2 del c.p.p.</u> prevede l'informazione sull'addebito prima dell'interrogatorio dell'arrestato da parte del PM.</p> <p><u>L'art. 391 c.p.p.</u> udienza di convalida, comma 3: il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale.</p> <p><u>L'art. 65 del c.p.p.</u> prevede che il giudice, prima di procedere all'interrogatorio, informa l'arrestato o il fermato sull'addebito (art. 65 c.p.p.).</p> <p>3-4. Nella fase dell'udienza preliminare il diritto all'informazione sulle eventuali modifiche dell'imputazione è previsto dall'<u>art. 423 del c.p.p.</u>, che consente al pubblico ministero di modificare l'imputazione e contestarla all'imputato presente ovvero, in caso di sua assenza, al difensore che lo rappresenta.</p> <p>Quanto alla fase dibattimentale il diritto all'informazione sull'accusa e sulle eventuali modifiche è garantito dagli articoli <u>516 - 522 del c.p.p.</u>: l'<u>art. 519 del c.p.p.</u> prevede l'informazione all'imputato presente di</p>	<p>La normativa interna è conforme alla disposizione della direttiva.</p> <p><u>L'intervento minimo di adeguamento</u> consiste nel garantire l'informazione specifica all'indagato del diritto a conoscere delle modifiche dell'addebito.</p> <p>Si interviene pertanto sull'articolo 369 del c.p.p. (art. 1 lett. b) dello schema di decreto).</p>



	<p>tutte le modifiche dell'addebito e, su richiesta dell'imputato, l'eventuale sospensione del dibattimento finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa e l'eventuale richiesta di ammissione di nove prove.</p> <p>L'art. 520 del c.p.p. prevede l'informazione all'imputato, contumace o assente, di tutte le modifiche dell'addebito a mezzo notifica del verbale di udienza. L'imputato in tal caso ha diritto ad un termine a difesa e può richiedere nuove prove che.</p>	
<p>Articolo 7 Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine</p> <p>1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.</p> <p>2. Per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato.</p> <p>3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentire l'esame.</p> <p>4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi</p>	<p>1.- 2. L'art. 293, comma 3, del c.p.p. prevede che, immediatamente dopo l'esecuzione, le ordinanze che dispongono la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse, insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti sui quali la stessa si fonda. Del deposito degli atti è dato avviso al difensore, che può prendere visione gratuita degli atti e ha diritto di estrarre copia (come stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 24 giugno 1997, n. 192).</p> <p>Simmetricamente, analogo diritto è previsto in caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia giudiziaria dall'art. 390 del c.p.p., il quale prevede che il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano. La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 36212 del 30 settembre 2010, ha espressamente affermato che il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare</p> <p>3. Ampia <i>discovery</i> è prevista, in sede di esercizio dell'azione penale, dagli articoli 416, comma 2, e 419, comma 2, del c.p.p., rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio; dall'art. 447 comma 1, c.p.p., per l'applicazione della pena su richiesta, dall'art. 450 del c.p.p. per il giudizio direttissimo, dall'art. 454, comma 2, e dall'art. 457 del c.p.p., con riferimento al giudizio immediato; infine, dall'art. 552, comma 4, del c.p.p., per la citazione diretta a giudizio.</p>	<p>La normativa interna è conforme alla disposizione della direttiva per cui non necessita di interventi normativi di recepimento.</p>



<p>il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.</p> <p>5. L'accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito.</p>	<p>4. Il codice di procedura penale disciplina espressamente un'ipotesi di ritardato deposito di atti di indagine all'art. 268, comma 5, con riferimento agli esiti delle attività tecniche di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni telefoniche al fine di evitare pregiudizi alle indagini in corso. La norma prevede in tal caso una specifica autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.</p> <p>5. L'accesso agli atti è gratuito, poiché l'art. 40 del d.P.R. 30 maggio del 2002, n. 115, prevede il pagamento dei soli diritti di copia (conformemente al punto n. 34 del Considerando della direttiva).</p>	
<p>Articolo 8 Verifica e ricorsi</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all'indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di</p>	<p><u>Articoli 134 -142 del c.p.p. nonché articolo 373 del c.p.p.</u> prevedono la modalità di documentazione degli atti.</p> <p><u>Articolo 178, comma 1 lett. c) del c.p.p.</u> prevede la nullità.</p> <p><u>Articoli 293 e 386 del codice di procedura penale.</u></p>	<p>1. La disposizione viene recepita mediante la modifica degli articoli 293 e 386 del c.p.p. (art. 1 lett. a) ed e) dello schema di decreto).</p> <p>2. L'adeguamento è attuato mediante la previsione della sanzione di nullità degli atti successivi (art. 1 lett. a) ed e) dello schema di decreto).</p>



<p>fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.</p>		
<p>Articolo 9 Formazione Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva.</p>	<p>Legge 25 luglio 2005, n. 150; d. lgs. 30 gennaio 2006, n. 26; legge 30 luglio 2007, n. 111.</p>	<p>La legge di delega n. 150 ha previsto l'istituzione della Scuola superiore della magistratura come ente pubblico autonomo, competente per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari. La Scuola ha il compito di assicurare la formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. La Scuola è preposta anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche. Organi della Scuola sono: un comitato direttivo composto da dodici membri scelti da CSM e Ministero tra magistrati, professori universitari e avvocati (insediato il 24 novembre 2011). La Scuola organizza regolarmente corsi di aggiornamento professionale anche aventi ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione delle norme processuali in tema di interpretariato e traduzioni. Quanto al personale di polizia giudiziaria, si ritiene che adeguata formazione discende dalla direzione delle indagini demandata al pubblico ministero che, al fine, dispone direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 327 c.p.p.</p>
<p>Articolo 10 Non regressione Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>



<p>assicurano un livello di protezione più elevato.</p>		
<p>Articolo 11 Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 giugno 2014.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.</p> <p>3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>
<p>Articolo 12 Relazione</p> <p>Entro il 2 giugno 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva corredata, se del caso, di proposte legislative.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>
<p>Articolo 13 Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>
<p>Articolo 14 Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali."

Referenti dell'Amministrazione proponente:

dr. Alessandro Cananzi - (alessandro.cananzi@giustizia.it) - 06 68852713

dr.ssa Maria Sabina Calabretta (mariasabina.calabretta@giustizia.it) - 06 68852966

Sezione I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Il problema che si intende risolvere con il provvedimento all'esame è rappresentato:

- dalla necessità di introdurre nell'ordinamento interno l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lui spettanti. Al fine di garantire l'informazione sui diritti e renderne effettivo l'esercizio, si prevede la redazione della comunicazione in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, la traduzione in una lingua a lui comprensibile. Si introduce inoltre l'obbligo di verbalizzare l'attività informativa e si sanziona con la nullità degli atti successivi l'omessa consegna all'arrestato o al fermato della comunicazione dei diritti per iscritto.
- dalla necessità di assicurare anche all'indagato o all'imputato, che non siano in stato di arresto o di fermo, di ricevere prima dell'interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, la comunicazione dei diritti, redatta in forma scritta.
- dalla necessità di informare l'indagato del diritto di conoscere le eventuali modifiche dell'addebito.
- dalla necessità di modificare la normativa interna, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, prevedendo che la comunicazione delle informazioni avvenga per iscritto.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad un effettivo rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati o imputati nel procedimento penale.

In particolare l'obiettivo che si intende perseguire:

- nel breve periodo, è quello di dare piena attuazione al diritto, di rilievo costituzionale, della persona accusata di un reato o arrestata in esecuzione di un mandato di arresto europeo, di essere adeguatamente e tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall'ordinamento processuale, al fine di comprendere appieno l'addebito e di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.
- nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell'Unione europea e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo è rappresentato:

- dalla chiarezza con cui le informazioni sui diritti saranno comunicate per iscritto ai destinatari;
- dalla regolarità e tempestività con cui verranno consegnate le comunicazioni scritte;
- dalla regolarità con cui le comunicazioni dei diritti saranno tradotte in una lingua comprensibile al destinatario;

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatori:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria, impegnata a svolgere attività di indagine su iniziativa propria o delegata dal magistrato. Tra i soggetti privati, sono interessate le persone indagate o imputate in un procedimento penale, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

Non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la direttiva 2012/13/UE in tutti i casi in cui la normativa vigente non è conforme alla stessa, come da delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96.

Il mancato recepimento della direttiva esporrebbe il nostro Paese alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 del TFUE per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Il mancato recepimento, inoltre, non avrebbe consentito di introdurre nell'ordinamento strumenti di tutela volti a rendere effettivo il diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione regolatoria prescelta, privilegia il livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva 2012/13/UE, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Non sono emerse opzioni alternative concretamente percorribili, tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla direttiva, che non lasciava ampi margini di discrezionalità. L'unica opzione alternativa che è stata presa in considerazione, della doppia possibilità di fornire l'informazione sui diritti, in forma scritta o verbale (seguita comunque da quella scritta), è stata disattesa perché idonea ad ingenerare prassi applicative con un minore livello di garanzia, in una materia sensibile e di rilievo costituzionale, che attiene ai diritti di difesa dell'indagato o dell'imputato e che giustifica, pertanto, la sanzione di nullità degli atti successivi in caso di omessa comunicazione dei diritti al momento dell'arresto.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema delle garanzie processuali con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona. Segna un passo avanti nell'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabilite nell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e, quindi, nel processo di armonizzazione e reciproca fiducia nei sistemi giudiziari tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione giudiziaria, la quale è in grado di adottare immediatamente le nuove norme senza ulteriori oneri per

la finanza pubblica e attraverso le strutture già esistenti. Pertanto, non sono previsti fattori che possano incidere negativamente sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla direttiva. La sua incidenza è nei termini di un miglioramento delle garanzie per i diritti civili, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I magistrati requirenti e giudicanti, gli avvocati, gli operatori di polizia giudiziaria.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento medesimo.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica della regolarità e tempestività con cui le informazioni sui diritti, redatte in forma chiara e per iscritto, saranno comunicate ed eventualmente tradotte ai destinatari;
- verifica della presenza di eccezioni processuali o di giudizi di impugnazione, fondati sulla nullità degli atti successivi per l'omessa o non chiara comunicazione dei diritti redatta in forma scritta.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio risponde al livello minimo di regolazione comunitaria e risulta coerente con l'obiettivo di non introdurre livelli superiori a quelli minimi.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali."

Referenti dell'Amministrazione proponente:

dr. Alessandro Cananzi - (alessandro.cananzi@giustizia.it) - 06 68852713

dr.ssa Maria Sabina Calabretta (mariasabina.calabretta@giustizia.it) - 06 68852966

magistrati addetti U.L. Ministero della giustizia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

La direttiva in parola è stata adottata, secondo la *cd. tabella di marcia* indicata dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, al fine di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Il recepimento della direttiva consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione con i restanti Paesi dell'Unione europea e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, ai sensi dell'art. 111, commi primo e terzo. È evidente come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall'ordinamento processuale, al fine di comprendere appieno l'addebito e di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

L'ordinamento italiano già prevede norme processuali in materia penale che garantiscono tempestivamente all'indagato o all'imputato tutte le informazioni sulle facoltà concesse dalla legge, al fine di rendere effettivo il diritto di difesa nel processo penale.

Le informazioni di garanzia all'indagato sul diritto di difesa e sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari (articoli 369, 369 bis e 415 del codice di procedura penale) già assumono la forma scritta. Viceversa, l'informazione fornita ai soggetti fermati o arrestati, sottoposti a misura cautelare o arrestati in esecuzione di un mandato di arresto europeo non avviene per iscritto, secondo le previsioni normative dettate rispettivamente dagli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale e, in relazione al mandato di arresto europeo, dall'articolo 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le previsioni che si propone di introdurre sono indirizzate ad un rafforzamento del diritto di informazione dell'indagato o dell'imputato nel procedimento penale, in linea con le indicazioni della direttiva e le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, comma 3, lett. a).

Si propone pertanto di dare attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa, il codice di procedura penale e la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 2002. Quanto all'incidenza delle norme proposte, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4 ed 8 della direttiva 2012/13/UE, si prevede la modifica degli articoli 293 e 386 del codice di procedura penale, al fine di introdurre nell'ordinamento interno l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lui spettanti.

Al fine di garantire l'informazione sui diritti e renderne effettivo l'esercizio, si prevede la redazione della comunicazione in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, la traduzione in una lingua a lui comprensibile. Allo stesso fine, si introduce l'obbligo di verbalizzazione dell'attività informativa e la sanzione di nullità degli atti successivi, in caso di omessa consegna all'arrestato o al fermato della comunicazione dei diritti per iscritto.

In attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE, si interviene modificando l'art. 369 *-bis* del codice di procedura penale, al fine di assicurare all'indagato o all'imputato, che non siano in stato di arresto o fermo, di ricevere prima dell'interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l'informazione sui diritti.

L'intervento normativo, che incide sull'articolo 369 del codice di procedura penale, è invece volto ad informare l'indagato del diritto di conoscere le eventuali modifiche dell'addebito.

Infine, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2012/13/UE, si interviene apportando una modifica all'articolo 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. L'intervento si limita a prevedere che la comunicazione delle informazioni, già indicate dall'articolo 12, avvenga per iscritto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme in materia processuale penale) riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo è in materia penale processuale, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (direttiva 2012/13/UE), in armonia con i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 47 e 48, paragrafo 2).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali (art. 6, comma 3, lett a) CEDU).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Risultano precedenti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee che hanno ribadito la necessità di riconoscere piena ed effettiva garanzia ai fondamentali diritti processuali della persona, primo fra tutti il diritto di essere messo in condizione di conoscere gli elementi a carico. (v., a titolo esemplificativo, sent. C-548/09; C-279/09; C-354/04; C-309/95).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Risultano numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'uomo che hanno ribadito come la previsione della piena e dettagliata informazione delle accuse a carico dell'imputato (sia dei fatti materiali che della loro qualificazione giuridica) è senza dubbio un pre-requisito essenziale per assicurare che le procedure si svolgano equamente e per consentire all'accusato di preparare la propria strategia difensiva (v., a titolo esemplificativo, *Kamasinski contro Austria*; *Pélissier e Sassi contro Francia*; *Varela contro Spagna*; *Drassich contro Italia*).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, sono tenuti al recepimento della direttiva 2012/13/UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riferimento a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite. L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 6 agosto 2013, n. 96. Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso di questa Amministrazione.

Il controllo ed il monitoraggio statistico, che riguarda tutti i procedimenti penali ed i procedimenti di esecuzione in materia di mandato di arresto europeo, sarà svolto da questa Amministrazione.